

Pirelli & C. Società per Azioni

Insider dealing – Black-out periods

Nella riunione del 12 marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ha deliberato – in via di autodisciplina e, pertanto, andando aldilà delle determinazioni direttamente derivanti dall'adeguamento alla normativa in vigore – di assoggettare le persone tenute all'osservanza della disciplina in materia di *insider dealing* (ivi inclusi gli Amministratori e Sindaci della Società) al rispetto di specifici periodi nei quali è fatto divieto di compiere – anche per interposta persona – operazioni aventi a oggetto azioni emesse da Pirelli & C. o altri strumenti finanziari a esse collegati (cd. *black-out periods*).

In particolare, il Consiglio ha deliberato che i soggetti rilevanti ai sensi della normativa in materia di *insider dealing* (per tali intendendosi i soggetti di cui all'art. 152-sexies, comma 1, lettere da c.1) a c.3) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni¹, nonché quelli individuati – anche solo in via di autodisciplina – dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Società) e le persone ai medesimi strettamente legate si astengano dal compimento di operazioni su Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) dal giorno successivo alla chiusura di ciascun periodo contabile fino alla prima diffusione dei dati economico-finanziari di periodo, definitivi o di preconsuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione si altresì riservato di determinare, in via straordinaria, ulteriori periodi durante i quali prevedere l'obbligo di astensione di cui sopra ovvero la sospensione del suddetto obbligo.

Per Strumenti Finanziari ai fini di quanto sopra, s'intendono:

- (i) gli strumenti finanziari ammessi a negoziazione in mercati regolamentati italiani ed esteri emessi da Pirelli & C. S.p.A. e dalle sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili;
- (ii) gli strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto (i) nonché i certificati rappresentativi degli strumenti di cui al punto (i);
- (iii) gli strumenti finanziari derivati, nonché *covered warrant*, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui al punto (i), anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. Si intendono, altresì, ricompresi nella definizione di Strumenti Finanziari di cui al precedente punto (i) le quote di Fondi comuni di investimento immobiliare quotati promossi e gestiti da società di gestione del risparmio facenti capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

¹ Le disposizioni normative citate individuano quali "soggetti rilevanti":

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.